



Bruxelles, 3.11.2017
COM(2017) 635 final

2017/0278 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio ministeriale costituito a norma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio ministeriale costituito a norma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti in riferimento alla prevista adozione della decisione relativa alla sede del segretariato permanente della Comunità dei trasporti ("il segretariato").

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1 Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti

La versione inglese del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti con le parti dei Balcani occidentali [Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo* (denominato di seguito "Kosovo"), ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia] è stata sottoscritta da tutte le parti ad eccezione della Bosnia-Erzegovina nel contesto del vertice dei sei paesi dei Balcani occidentali tenutosi a Trieste il 12 luglio 2017; la Bosnia-Erzegovina ha sottoscritto il testo il 18 settembre 2017 a Bruxelles. Le altre versioni linguistiche del trattato sono state firmate dalle parti il 9 ottobre 2017. In seguito alla firma il trattato si applica provvisoriamente a norma dell'articolo 41, paragrafo 3, dello stesso. Per l'Unione l'applicazione provvisoria è disposta dalla decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti¹.

L'Unione europea è parte del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti.

2.2 Il consiglio ministeriale

Il consiglio ministeriale è istituito dall'articolo 21 del trattato al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi ivi esposti. Ha la responsabilità di:

- a) fornire orientamenti strategici generali;
- b) riesaminare i progressi compiuti nell'attuazione del trattato, compreso il seguito dato alle proposte formulate dal forum sociale;
- c) emettere pareri sulla nomina del direttore del segretariato permanente; e
- d) decidere sulla sede del segretariato permanente.

Il consiglio ministeriale è composto da un rappresentante di ciascuna parte contraente. Tutti gli Stati membri dell'UE possono parteciparvi in qualità di osservatori. Salvo diversa disposizione esso decide per consenso.

2.3 L'atto previsto del consiglio ministeriale

Nella sua prima sessione il consiglio ministeriale sarà chiamato ad adottare una decisione relativa alla sede del segretariato istituito dall'articolo 28 del trattato. Tale decisione sarà essenziale per la tempestiva attuazione del trattato.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

¹ CSST/2017/10301,
http://register.consilium.europa.eu/content/out?lang=en&typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_ID=10301/17|10301/*/17&DOC_LANCD=FR&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC

La decisione relativa alla sede del segretariato è infatti il primo adempimento importante dell'effettiva attuazione del trattato. Il segretariato avrà un ruolo di primo piano nel fornire supporto all'attuazione del trattato ed è essenziale che possa diventare pienamente operativo in breve tempo. In seguito ad un accordo politico preliminare tra tutti i partner regionali, qualora l'Unione europea desse il suo assenso il consiglio ministeriale raggiungerebbe verosimilmente il necessario consenso su Belgrado in quanto sede del segretariato a norma dell'articolo 21, lettera d), del trattato.

La decisione prevista vincolerà le parti in forza dell'articolo 21, lettera d), del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti, secondo il quale il consiglio ministeriale "decide" sulla sede del segretariato.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

Si propone di sostenere Belgrado quale sede del segretariato permanente. Tale scelta gode di ampio sostegno tra le parti dell'Europa sudorientale e poiché Belgrado è sita nel territorio di una di tali parti è atta a contribuire alla corretta attuazione del trattato.

Si ricorda al proposito che il trattato rappresenta uno degli elementi atti a rafforzare la cooperazione regionale nei Balcani occidentali, come illustrato anche nella proposta della Commissione di decisione del Consiglio relativa alla firma del trattato [COM(2017)324 final, sezione "Contesto generale"].

A norma dell'articolo 21, lettera d), del trattato, il consiglio ministeriale decide per consenso in merito alla sede del segretariato. Poiché l'Unione è parte dell'accordo, è necessario definire la posizione dell'Unione.

4. BASE GIURIDICA

4.1 Base giuridica procedurale

4.1.1 Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione da parte del Consiglio di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*².

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il consiglio ministeriale è un organo istituito da un accordo, ossia dal trattato che istituisce la Comunità dei trasporti.

² Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania/Consiglio*, causa C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.

L'atto che il consiglio ministeriale è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 21, lettera d), del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2 Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale di una decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'atto previsto, riguardante la sede del segretariato, è di carattere organizzativo e in quanto tale necessario per il corretto funzionamento del trattato. Il trattato ha a sua volta finalità e parti costitutive riguardanti i settori del trasporto su strada, ferroviario e per vie navigabili interne, che sono modalità cui si riferisce l'articolo 91 del TFUE, e il settore del trasporto marittimo, cui si riferisce l'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE. Data la sua natura orizzontale, l'atto previsto presenta pertanto tutti questi aspetti. Tutti gli elementi sono tra loro inscindibili e nessuno di essi è accessorio rispetto agli altri.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le seguenti disposizioni: articolo 91 e articolo 100, paragrafo 2, del TFUE.

4.3 Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 91 e dall'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio ministeriale costituito a norma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti è stato firmato dall'Unione in conformità alla decisione del Consiglio ³.
- (2) A norma dell'articolo 41, paragrafo 3, del trattato, esso si applica provvisoriamente a decorrere dal [XXX] tra l'Unione europea e XXX.
- (3) A norma dell'articolo 21, lettera d), del trattato, spetta al consiglio ministeriale decidere in merito alla sede del segretariato permanente.
- (4) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel consiglio ministeriale poiché la decisione in merito alla sede del segretariato permanente vincolerà l'Unione.
- (5) È opportuno sostenere Belgrado quale sede del segretariato permanente. Tale scelta gode di ampio sostegno tra le parti dell'Europa sudorientale e poiché Belgrado è sita nel territorio di una di tali parti essa è atta a contribuire all'attuazione con successo del trattato.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella prima riunione del consiglio ministeriale deve basarsi sul progetto di decisione del consiglio ministeriale accluso alla presente decisione.

Lievi modifiche del progetto di decisione possono essere concordate dai rappresentanti dell'Unione nel consiglio ministeriale senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

³ GUL del , pag. .

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*